



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Maggio 2017

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Giocchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Giovanni BRUNO

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Vice Prefetto Dott.sa Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Gianpiero BOCCI

Prot. n. 096/17

Oggetto: **Riordino dei compiti, delle funzioni e dell' ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124/2015 (Atto Governo n. 394) – Immissione nel ruolo dei Capi Squadra.**

L'Atto Governo n. 394 prevede la modifica definitiva del sistema di promozione a Capo Squadra contenuto nel D.Lgs n. 217/2005 abolendo definitivamente il cosiddetto doppio binario (60% + 40%) e dispone che il 100% dei posti da Capo Squadra sia conferito mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale (ovvero come in origine previsto per il solo 60% e come l'amministrazione sta attualmente facendo con gli ultimi concorsi utilizzando una deroga legislativa).

Verrebbe quindi definitivamente soppressa la procedura alternativa di concorso interno per il 40% dei posti che prevedeva un esame scritto a contenuto tecnico-pratico.

Questo è lo stralcio del testo contenuto nello schema di decreto :

MODIFICA CONTENUTA NELL'AG 394 IN VIA DI APPROVAZIONE

Art. 12

Immissione nel ruolo dei capi squadra

L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, **riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.** Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, **l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.**

A riguardo abbiamo ricevuto alcune lamentele e segnalazioni che chiediamo di valutare in quanto questa soluzione, se da una parte risolve i gravi ritardi nei concorsi interni avuti sinora, semplificando la procedura concorsuale, dall'altro ha il lato negativo di

annientare la meritocrazia e/o speranza di miglioramento del personale (pur consapevoli che non possono essere solo i quiz a giudicare la meritocrazia).

Ci segnalano che anche le Forze di Polizia hanno abbandonato il sistema precedente sistema 60% + 40% e nel loro schema di decreto di riordino delle carriere (Atto Governo n. 395 - art. 1, comma 1, lettera h) il dipartimento della Pubblica Sicurezza ha proposto che la promozione a sovrintendente si conseguirà sempre a doppio binario 70% + 30% ma con **certezza del mantenimento della sede di servizio per il personale più anziano** che concorre con il sistema del 70 %.

Questo di seguito (tradotto nel nostro Corpo) sarebbe il nuovo sistema concorsuale nelle forze di polizia:

PROPOSTA CHE SI CHIEDE DI VALUTARE

(SIMILE A QUELLA CHE STA PASSANDO IN POLIZIA CON ATTO GOVERNO N. 395)

Art. 12.

Immissione nel ruolo dei capi squadra

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra avviene:

a) nel limite del **70 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante **concorso interno per titoli** e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di **vigile del fuoco coordinatore**;

b) nel limite del restante **30 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante **concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico** e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei **vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio** nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

Ai Vigili del Fuoco coordinatori di cui alla procedura concorsuale individuata alla lettera a) è assicurato il mantenimento della sede di servizio.

Ciò consentirebbe di cogliere le legittime aspettative di tutto il personale Vigile del Fuoco, ovvero garantire la certezza del mantenimento della sede di servizio per il personale più anziano che concorre per il 70% dei posti e contemporaneamente garantire la possibilità di concorrere mediante prove selettive anche per chi (30%) non intende aspettare i lunghissimi tempi della procedura ordinaria.

Una soluzione che chiediamo di attenzionare e di sottoporre al tavolo già nella prossima riunione convocata per il 15 maggio p.v. onde poterne discuterne congiuntamente l'applicabilità, l'impatto e la fattibilità, fermo restando la necessità di **sanare** preventivamente i concorsi in itinere, il personale fuori sede e tutti coloro che da questa modifica possano in qualche modo averne un eventuale danno e sganciando la procedura a quiz da quella ordinaria affinché non porti ritardo ai VF coordinatori.

Si allega stralcio dell'Atto Governo n. 395 relativo al nuovo sistema delle promozioni a Vice Sovrintendente nelle Forze di Polizia, in via di approvazione.

Distinti saluti.

Allegati: 1 (stralcio AG 395 Forze di Polizia)

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)



CAMERA DEI DEPUTATI

N.395

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (395)

Capo I

Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Sezione I

Disciplina dei ruoli

Art. 1

Modifiche agli ordinamenti del personale.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'articolo 24-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:*

a) *nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;*

b) *nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.”;*

2) al comma 2, le parole: *“Ai concorsi di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“Alle procedure di cui al comma 1”;*

3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: *“3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.”; “4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al*

comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.”;

4) al comma 5, le parole: *“ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)”;*

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: *“6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.”;*

6) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.”;*